



Allegato III

Questioni specifiche su cui si ritiene opportuno un confronto con il mercato

Con riferimento alle questioni dettagliate di seguito, si invita il mercato a formulare osservazioni, eventualmente presentando delle ipotesi di revisione o di integrazione normativa.

MiCAR

Disposizioni speciali di diritto nazionale e crisi di emittenti ART specializzati e CASP

Lo schema di decreto legislativo in consultazione prevede disposizioni (illustrate al paragrafo I.I.4 del presente documento) volte a rendere operativi alcuni presidi previsti da MiCAR, nonché disposizioni dedicate per la crisi di emittenti ART e CASP specializzati, come definiti nello schema medesimo, introducendo inoltre alcune previsioni applicabili alla liquidazione coatta amministrativa di tutti i CASP.

Appare necessario apportare al quadro normativo nazionale modifiche ulteriori rispetto a quelle proposte nello schema allegato?

*In particolare, appare necessario introdurre disposizioni ulteriori in materia di gestione della crisi di **emittenti ART specializzati**?*

*Appare necessario apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi dei **CASP** modifiche ulteriori rispetto a quelle proposte nello schema allegato, per valorizzare le specificità connesse alla natura delle crypto-attività, in particolare per quanto concerne i soggetti che prestino il servizio di custodia?*

*Si reputa utile prevedere, nell'ambito della gestione della crisi dei **CASP che prestino il servizio di custodia**, meccanismi speciali per favorire la prosecuzione del rapporto di custodia con uno o più CASP individuati dal commissario liquidatore?*

Crisi dei responsabili del registro

Lo schema di decreto in consultazione non contiene attualmente specifiche misure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (**D.L. FinTech**). Attualmente i soggetti che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19 del decreto citato sono assoggettati alla disciplina della crisi ad essi ordinariamente applicabile in ragione del loro status di appartenenza. L'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale è un presupposto per la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21 D.L. FinTech. Alla cancellazione fa seguito l'attuazione della strategia di

transizione, con eventuale attivazione dei poteri attribuiti alla Consob dall'articolo 21 (comma 4). L'articolo 21 (comma 5) sancisce altresì che la strategia di transizione può essere eseguita anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.

Si ritiene sufficiente quanto attualmente previsto dal D.L. FinTech o si reputa necessaria la previsione di una disciplina della crisi dedicata, modulata sulla falsariga di quella applicabile ad altre categorie di soggetti vigilati?

Si ritiene necessaria l'introduzione di specifiche misure per la gestione della crisi per l'ipotesi che il responsabile del registro controlli i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali ai sensi dell'articolo 17 del D.L. FinTech?

Opportunità di ulteriori disposizioni speciali

Si invita il mercato a segnalare l'opportunità di introdurre **ulteriori disposizioni** per un completo adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina dettata da MiCAR – nelle aree già coperte dallo schema di decreto legislativo o in ulteriori aree giudicate meritevoli di un intervento – con evidenza delle ragioni sottese.

TFR

Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività

L'articolo 45.9 della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38.6 TFR, consente agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliti nel loro territorio in forme diverse dalle succursali e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio.

Allo stato, il quadro normativo europeo circa la disciplina del punto di contatto centrale dei CASP è in corso di revisione nell'ambito della proposta di direttiva (UE) relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (cd. VI direttiva AML). Nell'incertezza, quindi, del quadro normativo europeo di riferimento, lo schema di decreto in esame non prevede attualmente l'esercizio di tale opzione.

Al fine di valutarne l'esercizio, si ritiene utile acquisire elementi informativi dal mercato in merito alle possibili forme di operatività transfrontaliera dei CASP e al ricorso degli stessi a reti distributive dei servizi per le cripto-attività prestati (per esempio attraverso agenti e soggetti convenzionati e/o reti di sportelli automatici).

Modalità di conservazione dei dati

Il Titolo II, Capo II, del d.lgs. n. 231/2007 disciplina gli obblighi di conservazione dei documenti, dati e informazioni acquisiti in applicazione delle previsioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del

terrorismo, che risulteranno applicabili anche ai CASP relativamente ai servizi su cripto-attività da essi prestati.

Al fine di valutare l'esigenza di introdurre delle previsioni specifiche per tenere conto delle modalità operative tipiche dei CASP, si chiede ai soggetti interessati di segnalare e descrivere le modalità con le quali sono in grado di conservare o conservano abitualmente le informazioni e i dati di cui dispongono.